



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO **E PRIVATO** CON
ARREDI MOBILI DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI

INDICE

TITOLO I - MODALITÀ DI APPLICAZIONE	3
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2 - AUTORIZZAZIONE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO.....	3
Art. 3 - TIPOLOGIA E DIMENSIONI DEI DEHORS.....	4
Art. 4 - PROGETTI PARTICOLAREGGIATI D'AMBITO	4
TITOLO II - IL PROCEDIMENTO	4
Art. 5 - ITER PROCEDURALE.....	4
Art. 6 - ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	5
Art. 7 - RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO.....	5
Art. 8 - DECADENZA	6
Art. 9 - REVOCA MODIFICA E SOSPENSIONE	6
Art. 10 - VOLTURA E PROROGA	7
Art. 11 - OBBLIGHI DEL TITOLARE	7
Art. 12 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	8
TITOLO III - ZONIZZAZIONE E TARIFFE	8
Art. 13 - DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	8
Art. 14 - MISURA DELLE OCCUPAZIONI	8
Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	8
Art. 16 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	9
Art. 17 - COEFFICIENTI PER CATEGORIE.....	9
Art. 18 - COEFFICIENTI PER TIPOLOGIE.....	9
Art. 19 - CALCOLO DEL CANONE	9
TITOLO IV - DEFINIZIONE DELLE INSTALLAZIONI E DELLE TIPOLOGIE	10
Art. 20 - NORME VALEVOLI PER TUTTE LE AREE CITTADINE	10
Art. 21 - DEFINIZIONE DI STRUTTURE E LORO CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE	11
TITOLO V - CASI PARTICOLARI	12
Art. 22 - OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO	12
TITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI	13
Art. 23 - NORME GENERALI VALEVOLI PER TUTTE LE AREE CITTADINE	13
Art. 24 - NORMA TRANSITORIA	13

TITOLO I - MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le occupazioni di suolo pubblico per il posizionamento di arredi mobili da parte di titolari e/o gestori di pubblici esercizi e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del Comune di Salerno, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse e del decoro pubblico, **nonché di suolo privato**.

2. Con il presente Regolamento s'intende inoltre disciplinare, laddove non previsto o non specificato, installazioni per la riqualificazione estetica e funzionale dell'ambiente cittadino nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 285/92 e D.lg. 495/92 e successive modificazioni.

3. Le espressioni "suolo pubblico" e "spazio o aree pubbliche" utilizzate nel presente Regolamento, sono riferite esclusivamente ai luoghi, aree e suoli di dominio pubblico, e cioè appartenenti al demanio o al patrimonio Indisponibile del Comune, nonché le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

4. Per "occupazione **di suolo pubblico**" s'intende la sottrazione di suolo pubblico all'uso comune;

5. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente ai titolari e/o gestori di Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, ecc...) operanti all'interno del territorio comunale di Salerno che intendono occupare per un determinato periodo di tempo, aree o spazi di uso pubblico, antistanti o nelle immediate adiacenze e/o vicinanze dei propri locali, per il posizionamento di arredi mobili per lo svolgimento delle attività di somministrazione al pubblico.

5 bis. Inoltre, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai soggetti di cui al precedente comma che intendono occupare per un determinato periodo di tempo, aree o spazi di uso privato, antistanti o nelle immediate adiacenze e/o vicinanze dei propri locali, per il posizionamento di arredi mobili per lo svolgimento delle attività di somministrazione al pubblico.

6. Le occupazioni del suolo pubblico sono permanenti e temporanee:

- Sono definite "permanenti" le occupazioni di durata uguale o superiore a un anno.
- Sono definite "temporanee" le occupazioni di durata inferiore a un anno.

6 bis. I dehors realizzati su suolo privato, possono permanere in sito per un periodo analogo alla durata di attività del pubblico esercizio di riferimento.

7. Sulle aree del Lungomare e di via Leucosia è consentita l'occupazione del suolo pubblico esclusivamente per attività di bar.

Art. 2 - AUTORIZZAZIONE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO

1. È fatto divieto ai titolari e/o gestori di Pubblici Esercizi di occupare suolo pubblico senza lo specifico provvedimento amministrativo rilasciato dal Dirigente competente, a seguito di richiesta dell'interessato.

2. Il titolare ha l'obbligo di osservare la normativa prevista dal vigente Codice della Strada e suo Regolamento d'attuazione.

3. Il titolare ha l'obbligo di rispettare, sia in fase d'installazione che in fase di esercizio, tutte le norme in materia di:

- sicurezza degli impianti elettrici;
- normativa statica;
- normativa sismica;
- normativa antincendio;
- normativa igienico-sanitaria;
- normativa acustica;
- normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- prevenzione degli infortuni;
- accessibilità per le persone diversamente abili;
- quanto altro previsto dalla normativa vigente sia per posizionamento dei dehors che per il loro utilizzo per tutta la durata

dell'occupazione.

Art. 3 - TIPOLOGIA E DIMENSIONI DEI DEHORS

1. I Dehors possono essere di due tipi:

- A) Dehors aperto ossia, un insieme di arredi posizionati su suolo pubblico, connotati dalla caratteristica della “facile rimozione”. Consiste in tavoli, sedute (sedie, sgabelli, divanetti, etc.), ombrelloni, pannelli frangivento di altezza massima di m. 1,60 da terra ed eventuale tappetino ignifugo.
- B) Dehors parzialmente chiuso ossia, un manufatto stabilmente insistente su suolo pubblico o privato avente caratteristiche tipologiche e costruttive riportate all'art. 132.ter del RUEC. Tale tipologia di dehors implica, **limitatamente ai soli dehors su suolo pubblico**, occupazione permanente di durata pari ad 1 anno, rinnovabile;

2. La dimensione massima dei Dehors sarà calcolata come di seguito:

- **per i dehors su suolo pubblico e privato**, la massima superficie di suolo consentita per il posizionamento dei dehors non può eccedere il doppio della superficie lorda interna di somministrazione del pubblico esercizio (la sola area di accesso al pubblico) fino a 20 mq. Per locali con superficie lorda interna di somministrazione superiore a 20 mq, l'occupazione potrà essere incrementata della relativa differenza. Tale limitazione non si applica alle occupazioni di suolo pubblico rientranti nell'area ex PDR 2 come da allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento (Allegato 1).
- In ogni caso, l'estensione massima delle occupazioni di suolo pubblico non può superare 50,00 MQ (cinquanta metri quadrati) (comma emendato). **Detta limitazione non opera per i dehors su suolo privato, fermo restando per questi ultimi, il rispetto delle distanze dalle proprietà altrui, dalle ringhiere e parapetti, che dovrà essere maggiore o uguale di mt. 1.50 e della superficie coperta, che non potrà superare il 50% dell'area in questione.**

3. Al fine del rispetto dei requisiti igienico-sanitari i pubblici esercizi dovranno essere provvisti di servizi igienici per gli avventori separati da quelli per gli addetti. Analoga separazione dovrà riguardare gli antibagni. Il pubblico esercizio dovrà essere dotato di un servizio igienico ogni 40 posti a sedere tra interno ed esterno. Per capacità ricettive superiori a 40 posti il PE dovrà essere dotato di bagni suddivisi per sesso.

4. In aggiunta al rispetto del requisito minimo di cui al precedente comma, il titolare è tenuto al pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia igienico-sanitaria per lo svolgimento dell'attività.

Art. 4 - PROGETTI PARTICOLAREGGIATI D'AMBITO

1. Mediante “progetti particolareggiati d'ambito”, sia d'iniziativa pubblica che privata, potranno essere proposti, per i pubblici esercizi compresi in ambiti omogenei, dehors di tipologie diverse da quelle previste dal presente regolamento, sia con riferimento alle strutture che agli arredi, purché la scelta sia motivata, in funzione dei valori storici e/o ambientali della zona o di una particolare promozione turistica e commerciale della stessa. In tal caso, le disposizioni tecniche o specifiche in essi contenute costituiranno deroga alle norme di carattere generale del presente regolamento.

I “progetti particolareggiati d'ambito” sono approvati dal Consiglio Comunale.

TITOLO II - IL PROCEDIMENTO

Art. 5 - ITER PROCEDURALE

1. Il Responsabile del Procedimento è individuato, ai sensi dell'art. 5 - comma 1 - della Legge 241/90 e fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2 del medesimo articolo, nel Direttore del Settore Attività Produttive.

2. Il Responsabile del Procedimento, per esigenze di carattere istruttorio, potrà avvalersi degli altri uffici comunali anche attraverso l'istituto della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90.

3. Il Responsabile del Procedimento, per finalità di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, promuoverà con cadenza periodica e ogni qualvolta ne ravvisasse l'opportunità, la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela del vincolo ambientale, culturale, paesaggistico, della sicurezza e della salute

pubblica e con le associazioni di categoria rappresentative del Commercio.

4. Per il posizionamento dei dehors parzialmente chiusi (tipo B) **su suolo pubblico**, il Responsabile del Procedimento avvierà l'iter procedurale per il rilascio del Provvedimento Unico, costituente concessione di suolo pubblico e titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento richiesto, acquisendo tutti i pareri di natura endoprocedimentale previsti dalla normativa.

4 bis. Per il posizionamento dei dehors parzialmente chiusi (tipo B) su suolo privato, il Responsabile del Procedimento avvierà l'iter procedurale per il rilascio del Provvedimento Unico ai sensi del DPR 160/10, costituente titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento richiesto, acquisendo tutti i pareri di natura endoprocedimentale previsti dalla normativa.

5. La conclusione del procedimento amministrativo è fissata in giorni 60 per i dehors parzialmente chiusi (tipo B) e in giorni 30 per i dehors aperti (tipo A) dalla data di protocollo dell'istanza. Eventuali richieste d'integrazione documentale o chiarimenti per finalità di carattere istruttorio andranno richieste una sola volta, rispettivamente, entro giorni 30 ed entro giorni 15 dalla data di protocollo.

6. In sede istruttoria il responsabile del procedimento tiene, altresì, conto:

- dell'eventuale invasività dell'occupazione in relazione all'ambito di inserimento;
- di percorsi pedonali particolarmente affollati;
- della particolare densità abitativa;
- del decoro e della dignità dei luoghi di particolare rilevanza architettonica.

Art. 6 - ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. I titolari e/o gestori di pubblici esercizi che intendono occupare suolo pubblico o privato nelle aree antistanti o adiacenti i propri locali, per il posizionamento di dehors, dovranno presentare apposita istanza al fine di consentire agli uffici competenti di attivare il procedimento amministrativo.

2. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione tecnico-amministrativa indicata nella modulistica che sarà disponibile nella pagina web sul sito web del Comune di Salerno – Settori – Attività Produttive – Area 2.4 **(per occupazioni su suolo pubblico) e Area 1 (per occupazioni su suolo privato)**.

3. Per le occupazioni con dehors aperti (tipo A) la documentazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, dovrà essere allegata alla prima istanza di autorizzazione. Le successive istanze di rinnovo, ove non sia prevista variazione alcuna, potranno fare riferimento agli elaborati grafici già agli atti dell'ufficio competente ed allegati all'istanza originaria. In tal caso non è richiesta la firma del professionista.

4. Per le occupazioni con dehors parzialmente chiusi (tipo B) **su suolo pubblico** la domanda dovrà indicare la durata dell'occupazione che sarà pari a 1 anno. Oltre al progettista, sottoscrittore del progetto, dovrà essere indicato il Direttore dei Lavori e l'impresa esecutrice dei lavori.

4 bis. Per le occupazioni con dehors parzialmente chiusi (tipo B) su suolo privato la domanda dovrà contenere idoneo titolo comprovante la disponibilità del suolo. Oltre al progettista, sottoscrittore del progetto, dovrà essere indicato il Direttore dei Lavori e l'impresa esecutrice dei lavori.

Art. 7 - RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria della pratica nel rispetto dei termini stabiliti dal precedente articolo 5 comma 5.

2. **Nel caso di dehors su suolo pubblico**, il Responsabile del Procedimento, accertato che il canone di occupazione del suolo pubblico, ovvero la prima rata in caso di occupazione permanente, sia stato regolarmente versato, predispone il provvedimento autorizzatorio. Questo, conterrà i dati anagrafici e le generalità del richiedente, la durata dell'occupazione (con l'indicazione del termine iniziale e finale), l'estensione dell'area concessa, nonché le condizioni alle quali viene subordinata l'occupazione del suolo pubblico. Al provvedimento autorizzatorio sarà allegata copia della relazione tecnica e dei grafici per formarne parte integrante e sostanziale.

2 bis. Nel caso di dehors su suolo privato, il Responsabile del Procedimento, accertato il rispetto della normativa vigente,

predispone il provvedimento autorizzatorio. Questo, conterrà i dati anagrafici e le generalità del richiedente, l'estensione dell'area concessa, nonché le condizioni alle quali viene subordinata l'occupazione del suolo privato. Al provvedimento autorizzatorio sarà allegata copia della relazione tecnica e dei grafici per formarne parte integrante e sostanziale. In caso di cessazione dell'attività, il dehors dovrà essere rimosso e l'area precedentemente occupata dallo stesso dovrà essere ripristinata nello stato originario; l'eventuale permanenza del dehors sarà considerata quale attività edilizia senza titolo e perseguita come tale.

3. Ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento, per la sola tipologia di dehors parzialmente chiusi (tipo B) su suolo pubblico, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo, il richiedente conferirà idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di primaria compagnia, per la copertura delle spese necessarie al completo ripristino dello stato dei luoghi allo scadere dell'autorizzazione, per un importo fissato in euro 150 al mq. di superficie da occupare. La polizza avrà validità per l'intero periodo concesso maggiorata di ulteriori sei mesi.

Lo svincolo della fideiussione sarà autorizzato dall'ufficio competente, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuto sgombero del suolo pubblico e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi, nonché dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo.

Qualora il dehors non sia rimosso allo scadere del termine indicato nel provvedimento autorizzativo, si procederà con diffida ad adempiere entro 5 giorni dalla notifica dell'atto. In caso d'inottemperanza si procederà allo sgombero coatto e all'incameramento della polizza fideiussoria.

4. Il Responsabile del procedimento accerta, nei modi di legge:

- la sussistenza dei requisiti di legittimazione del richiedente;
- l'avvenuto versamento del relativo canone, ovvero della prima rata per le occupazioni permanenti, di occupazione del suolo pubblico (**per i soli dehors su suolo pubblico**);
- la stipula della polizza fideiussoria (per la sola tipologia B – dehors parzialmente chiusi **su suolo pubblico**).

Quindi, trasmette copia del provvedimento al Comando di Polizia Urbana e al Settore Tributi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

5. L'autorizzazione al posizionamento dei dehors viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire eventuali danni a persone o cose derivanti dal posizionamento delle attrezzature stesse, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale. La stessa potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della sicurezza stradale o pubblico decoro e a tutela dell'incolumità pubblica, senza indennizzo alcuno.

Art. 8 - DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione a occupare il suolo pubblico:

- a) la reiterata violazione da parte del titolare/esercente delle condizioni e prescrizioni dettate nel provvedimento finale. Per "reiterate violazioni" deve intendersi numero due violazioni contestate e notificate al concessionario nel periodo di durata della concessione.
- b) la violazione di norme di legge o di regolamento disciplinante la materia, con particolare riferimento alle previsioni del Codice della Strada (artt. 18 e 20 del D.lg. 30.04.1992, n. 285 e sue modifiche e integrazioni);
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti, ovvero di disposizioni impartite a tutela dell'igiene degli alimenti;
- d) il mancato pagamento del canone di occupazione alle scadenze fissate nel provvedimento autorizzativo, decorsi inutilmente 10 giorni dall'invito ad adempiere da parte dell'ufficio competente;
- e) gli usi diversi dell'occupazione rispetto alla concessione rilasciata e per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione.
- f) Il reiterato uso, oltre i limiti e gli orari consentiti dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e dalle vigenti norme in materia d'inquinamento acustico e pubblica sicurezza, di apparati per la riproduzione sonora. Per reiterato uso deve intendersi numero due violazioni contestate e notificate al concessionario nel periodo di durata della concessione.

2. Il provvedimento di decadenza è emanato dal Dirigente del Settore Attività Produttive nei casi di cui al comma precedente, recante disposizioni circa le modalità di sgombero e ripristino dell'originario stato dei luoghi.

3. Il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro del provvedimento di revoca al concessionario, dandone contestuale

notizia al Comando di Polizia Urbana e al settore Tributi.

Art. 9 - REVOCA MODIFICA E SOSPENSIONE

1. Le Autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese a giudizio insindacabile dell'Ente, in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, di sicurezza, incolumità pubblica, decoro urbano, nonché di indecorosa manutenzione dei luoghi e delle strutture o qualsiasi altra motivazione che appalesi l'interesse pubblico prevalente su quello privato
2. La revoca, la modifica o la sospensione dell'atto è disposta con provvedimento amministrativo del Dirigente del Settore Attività Produttive notificato al titolare/esercente. In tali casi, questo ultimo avrà diritto unicamente al rimborso del canone di occupazione versato, senza alcun altro indennizzo, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, accertata nei modi di legge, e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.
3. La revoca, la modifica o la sospensione dell'atto, in caso d'indecorosa manutenzione dei luoghi o delle strutture non dà diritto ad alcun rimborso o indennizzo.
4. I titolari o gestori dei Pubblici Esercizi interessati da provvedimenti di revoca, modifica o sospensione dell'autorizzazione provvedono a propria cura e spese alla rimozione immediata dei manufatti, ripristinando lo stato dei luoghi "quo ante" e comunque entro il termine stabilito dall'Ente. In mancanza, la rimozione sarà effettuata d'ufficio, in esecuzione del provvedimento adottato, con escussione della polizza fideiussoria, ove prevista, a copertura delle spese per la rimozione coatta, oltre eventuali spese di custodia.

Art. 10 - VOLTURA E PROROGA

1. Per le occupazioni temporanee o permanenti di suolo pubblico, il concessionario è tenuto a inoltrare domanda di proroga della relativa autorizzazione, entro la data di scadenza della stessa.
2. Per le occupazioni permanenti con dehors parzialmente chiuso (tipo B) **su suolo pubblico** l'istanza di proroga, ove non sia prevista variazione alcuna, dovrà pervenire all'ufficio almeno 30 giorni prima della scadenza del provvedimento unico corredata di una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato dalla quale emerga il permanere di tutte le condizioni e requisiti previsti dalle norme di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento. Nel caso di cessazione dell'attività, l'autorizzazione per l'occupazione di suolo **pubblico** decade, tutti i titoli acquisiti perdono d'efficacia e qualsiasi elemento posizionato sull'area **in concessione** occupata dovrà essere rimosso. Sempre in caso di cessazione dell'attività, non è consentito volturare le autorizzazioni e i titoli a un nuovo titolare.
3. La voltura del provvedimento unico o dell'autorizzazione può avere luogo esclusivamente nei casi di cessione o fitto d'azienda, da effettuare con atto notarile. Nei predetti casi, il soggetto subentrante trasmette al Dirigente del Settore competente apposita richiesta di voltura, allegando copia del titolo abilitativo in uno alla documentazione di cui all'art. 6.
4. La mera presentazione della domanda di voltura o di proroga, come pure il mero pagamento del canone, non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini concessi.

Art. 11 - OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. Le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione a qualsiasi titolo.
2. I titolari sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi e prescrizioni generali:
 - obbligo di esporre al pubblico il provvedimento autorizzatorio, unitamente ad una cartella formato A4 recante planimetria quotata dell'area in da occupare, affiggendone copia all'esterno del proprio esercizio, al fine di facilitarne il controllo da parte dei pubblici ufficiali comunali, pena la revoca della autorizzazione, dopo una prima diffida;
 - la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle aree attrezzate con arredi mobili deve avvenire nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti; si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, anche dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 26 Giugno 1995, cui dovranno adeguarsi i regolamenti comunali d'igiene, per le parti di competenza;

- non danneggiare la pavimentazione, le essenze arboree, le aiuole e gli elementi di arredo urbano, eventualmente esistenti in prossimità delle aree di occupazione assegnate; per eventuali danni arrecati alle predette opere ed elementi di arredo, conseguenti e derivanti dal posizionamento e messa in opera delle attrezzature autorizzate o dall'esercizio dell'attività, sarà ritenuto in ogni caso responsabile il titolare che, pertanto, resta obbligato al ripristino, a propria cura e spese. In caso d'inadempienza il Comune vi provvederà d'ufficio, a spese e in danno della parte Inadempiente;
- il titolare ha l'obbligo di mantenere sempre in perfette condizioni di ordine e pulizia le aree oggetto di autorizzazione, facendo uso anche di appositi contenitori per i rifiuti prodotti e nel rispetto delle vigenti norme;
- il titolare è tenuto a riconsegnare l'area, nello stato e condizioni originarie, in perfetto stato di pulizia e manutenzione, provvedendo alla rimozione di ogni singolo elemento di arredo mobile allo scadere del termine dell'autorizzazione;
- limitare l'occupazione degli spazi nei termini indicati nel relativo provvedimento;

3. I danni eventualmente causati a terzi rientrano nell'esclusiva responsabilità del concessionario. Conseguentemente, il Comune resta sollevato da ogni responsabilità.

Art. 12 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza autorizzazione comunale sono considerate abusive. In tali casi, e limitatamente all'area ivi indicata, trova applicazione l'Ordinanza del Sindaco prot. 143331 del 8/9/2016.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e/o dell'atto di autorizzazione;
- b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga dell'autorizzazione ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione dell'autorizzazione medesima.

3. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in questo ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale e comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 50%;

4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.

TITOLO III - ZONIZZAZIONE E TARIFFE

Art. 13 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. L'ammontare del canone di occupazione del suolo pubblico viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- b) tipologia dell'occupazione (dehors aperto o dehors semichiuso);
- c) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- d) durata della occupazione espressa in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazione di natura permanente;
- e) valore economico della disponibilità dell'area, in relazione all'attività esercitata dal concessionario nonché al sacrificio imposto alla collettività, per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Art. 14 - MISURA DELLE OCCUPAZIONI

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. (metro quadrato);

2. Le frazioni inferiori al mq. sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni del suolo, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in

numero tre categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è riportata al comma 4 dell'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 16 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, alla tipologia di occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate, ed è fissata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o riduzione.

4. Le categorie delle strade e degli spazi pubblici comunali di cui al comma 1 del presente articolo che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono le seguenti:

categoria I - (Allegato 1)

categoria II - (Allegato 1)

categoria III - (Allegato 1)

Art. 17 - COEFFICIENTI PER CATEGORIE

1. Ai fini della determinazione del canone la tariffa-base è moltiplicata per un coefficiente che tiene conto delle categorie determinate all'art. 14:

- a) occupazioni rientranti nella categoria I : coefficiente = 1,00;
- b) occupazioni rientranti nella categoria II : coefficiente = 0,70;
- c) occupazioni rientranti nella categoria III : coefficiente = 0,50

2. Per ragioni di equità le occupazioni di cui al presente regolamento rientranti in aree del demanio statale vengono assoggettate al pagamento di un corrispettivo, da versare all'Amministrazione comunale quale canone concessorio ricognitorio ai sensi dell'art. 27 del D.lg. 30 aprile 1992 n. 285 e SS. MM. e II., nella misura data dalla differenza tra il canone rimesso all'Amministrazione centrale ed il canone di cui alle occupazioni rientranti nella categoria I su base annua e calcolata per i giorni di effettiva occupazione.

3. Le tariffe possono essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale la cui mancata adozione costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

Art. 18 - COEFFICIENTI PER TIPOLOGIE

1. Alle diverse tipologie di durata e occupazione si applicano i coefficienti moltiplicatori di cui alla seguente tabella:

Durata	Dehors aperto	Dehors parzialmente chiuso
Occupazione temporanea	1,50	Non consentita

Occupazione permanente	1,00	1,50
------------------------	------	------

Art. 19 - CALCOLO DEL CANONE

1. Il canone è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa base (Tb) per la misura dell'occupazione (mq.) per il coefficiente di categoria (CC) per il coefficiente della tipologia di occupazione (CT) per 360 gg.: $(Tb \times mq \times CC \times CT \times 360)$.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base (Tb) per la misura dell'occupazione (mq) per il coefficiente di categoria (CC) per il coefficiente di occupazione per il numero di giorni di occupazione (gg.). Le occupazioni temporanee sono consentite esclusivamente ai dehors aperti.
4. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
5. Il canone di occupazione del suolo pubblico deve essere versato, in caso di occupazione temporanea, contestualmente al rilascio della concessione ovvero, in caso di occupazione permanente alle scadenze trimestrali previste.

TITOLO IV - DEFINIZIONE DELLE INSTALLAZIONI E DELLE TIPOLOGIE

Art. 20 - NORME VALEVOLI PER TUTTE LE AREE CITTADINE

1. I titolari o gestori di bar, ristoranti e Pubblici Esercizi cittadini che intendono occupare il suolo pubblico nelle aree antistanti i propri esercizi commerciali, devono attenersi al pieno rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) Le istanze di cui al precedente art. 6 devono indicare il numero delle attrezzature da collocare e la superficie di suolo pubblico che si intende occupare (lunghezza e larghezza);
 - b) Nelle zone ad alta densità commerciale può essere occupato, di regola e salvo diversa motivata valutazione a insindacabile giudizio dell'ufficio, solo la porzione di suolo pubblico antistante la prospettiva dei muri perimetrali interni (limite della parete confinante con il lato strada) del locale ove viene svolta l'attività di pubblico esercizio del richiedente.
2. Nei casi in cui l'occupazione di suolo pubblico si sviluppi tra locali di P.E. contigui, è consentito l'accostamento delle due aree in concessione.
3. L'occupazione dovrà garantire una fascia di marciapiede sempre libera non inferiore a Mt 2,00, salvo la presenza d'interruzioni puntuali (paletti parapetonali, dissuasori, alberature, ecc.).
4. Qualora la presenza di elementi di arredo urbano confliggesse con l'area da occupare, il Responsabile del Procedimento, previo nulla osta del Dirigente competente da acquisire in seno all'attività istruttoria, potrà autorizzare il concessionario, a propria cura e spese, a effettuare la delocalizzazione in sito diverso e limitrofo. In tal caso, i lavori dovranno svolgersi alla presenza di personale tecnico del settore Trasporti e Viabilità comunale.
5. Non possono autorizzarsi occupazioni nei seguenti casi e circostanze:
 - su carreggiata stradale, fatto salvo il perimetro dell'area ricadente in categoria 1 e le aree pedonali o ZTL;
 - su isole spartitraffico;
 - in corrispondenza di attraversamenti pedonali;
 - in adiacenza di fermate o stazioni di mezzi pubblici;
 - su percorsi, attraversamenti e rampe per diversamente abili e ipovedenti;
 - in prossimità degli incroci e delle intersezioni stradali;
 - a una distanza radiale inferiore a Mt. 15 dagli accessi agli edifici di culto dotati di sagrato. La distanza radiale è misurata tra lo sporto del dehors più prossimo al sagrato e il centro geometrico di questo. Per sagrato deve intendersi lo spazio antistante la facciata principale di una chiesa, sopraelevato rispetto al piano stradale e delimitato da cancello, balaustra o elementi di

arredo urbano disposti a mo' di cornice. Il presente divieto, non si applica in caso di edifici di culto privi di sagrato.

6. Le installazioni degli arredi mobili non dovranno recare, in alcun caso, intralcio al traffico veicolare in genere, a quello di emergenza ed al transito in sicurezza dei pedoni e delle persone diversamente abili.

7. All'interno, ovvero nel contesto degli arredi da posizionare, costituenti il dehors, non potranno essere collocate transenne od altri ostacoli che impediscano la libera movimentazione del pubblico, né materiali che non siano omologati sotto il profilo antincendio; tutti gli eventuali cavi di alimentazione elettrica devono essere posizionati al di fuori della portata del pubblico, opportunamente protetti a norma di legge, al fine di non costituire ostacolo e pericolo alcuno.

8. Nei giorni e nelle ore di chiusura del Pubblico Esercizio, gli elementi di arredo posizionati sul suolo pubblico, in caso di dehors aperti, dovranno essere compiutamente raccolti e disposti in maniera ordinata all'interno delle aree di occupazione assegnate in modo tale da non costituire intralcio o pericolo alcuno per gli utenti della strada.

9. Gli elementi da collocare nelle aree di occupazione assegnate, salvo che per i dehors parzialmente chiusi, non dovranno presentare alcun sistema di fissaggio al suolo, essere totalmente amovibili e di facile rimozione. I tavoli e le sedute dovranno garantire il rispetto delle norme di legge in termini di stabilità e sicurezza e poste in modo da non danneggiare la pavimentazione esistente.

10. Le autorizzazioni di suolo pubblico per occupazioni con arredi mobili riguardanti il Corso Vittorio Emanuele, saranno consentite solo con dehors aperti fino ad una larghezza massima pari a quella compresa fra i fili dei muri interni del Pubblico Esercizio (in caso di non contiguità con altro PE) e per una profondità di Mt. 3,00, misurata a partire da Mt. 2,00 dalla soglia del locale interessato. Tale fascia di Mt. 2,00 dovrà essere lasciata sempre libera.

11. Le autorizzazioni di suolo pubblico per occupazioni con arredi mobili riguardanti l'emiciclo di Piazza Flavio Gioia saranno consentite solo con dehors aperti secondo lo schema di massimo ingombro riportato nello specifico grafico allegato, per formarne parte integrante, al presente regolamento (Allegato 2).

Art. 21 - DEFINIZIONE DI STRUTTURE E LORO CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

1. Sugli arredi di seguito elencati non è consentito esporre messaggi pubblicitari e marchi di prodotti in vendita o altro tipo d'immagini o scritte. È consentito riportare esclusivamente la denominazione del pubblico esercizio e l'eventuale logo dell'attività sul bordo inferiore dell'ombrellone o sul bordo inferiore della tenda nella dimensione massima di 600 centimetri quadrati per lato, rispettando quanto previsto dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 03/05/2012, e pagando la relativa imposta nel caso che tali messaggi, sommati alle insegne di esercizio, superino i 5 mq.

2. L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, a proprio giudizio insindacabile, rimuovere o far rimuovere dall'esercente titolare gli elementi di arredo in contrasto con quanto stabilito al comma precedente, le fioriere o quanto altro insistente su suolo pubblico concesso, per necessità, decoro dei luoghi o pubblica sicurezza o per persistente incuria.

3. L'occupazione del suolo pubblico è consentita mediante il posizionamento di dehors. Per dehors s'intende l'insieme degli elementi (ombrellone, o altra copertura in telo retta da struttura autoportante, sedie, tavoli, pannelli frangivento, pedana, impianti fissi e mobili, e altre attrezzature), mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato all'uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso a un locale di pubblico esercizio.

4. La composizione e il posizionamento dei dehors aperti e parzialmente chiusi è disciplinata dall'art. 132 bis e 132 ter del RUEC;

5. Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati se non espressamente contenuti nell'autorizzazione.

6. Gli elementi costitutivi dei dehors devono inoltre presentare le seguenti caratteristiche

OMBRELLONI

Gli ombrelloni devono essere di colore chiaro.

ALTRA COPERTURA

Nell'ambito della superficie autorizzata, in alternativa all'ombrellone, è consentita l'installazione di copertura costituita da telo impermeabilizzato e ignifugo di colore chiaro retta da struttura portante in profilati leggeri in lega, metallo o legno. Tali sostegni dovranno inserirsi in modo armonico rispetto al disegno prospettico del manufatto.

PEDANE

Il ricorso alla pedana dovrà essere limitato ai soli casi di oggettiva necessità, quali, ad esempio, la presenza di dislivelli superiori al 5% o gravi dissesti del piano stradale (non eliminabili con interventi di manutenzione superficiale). In tutti gli altri casi andrà privilegiata la scelta del tappetino ignifugo di colore grigio o marrone, evitando colorazioni che contrastino eccessivamente con la pavimentazione stradale esistente.

L'eventuale pedana poggiata al suolo, realizzata in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, dovrà avere una estensione non superiore allo spazio assentito in concessione. La pedana dovrà essere realizzata in legno o con altri materiali, del tipo a "pavimento galleggiante" tali comunque da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili; ogni soluzione adottata dovrà comunque ben delimitare i limiti della concessione;

TAVOLI E SEDIE

I tavoli e le sedie da utilizzarsi per le occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte degli esercenti di P.E., potranno avere qualsiasi forma (rotonda, quadrata, ecc.), nonché caratteristiche tipologiche che garantiscano stabilità e sicurezza. Non dovranno avere alcun sistema d'incastro o fissaggio al suolo o tale da danneggiare le pavimentazioni o superfici di calpestio esistenti.

I materiali e le colorazioni impiegate dovranno garantire il minimo impatto ambientale e decoro dei luoghi; la scelta dovrà tener conto del contesto edilizio-ambientale di inserimento e particolare cura dovrà essere posta per le installazioni degli elementi di arredo nelle aree del centro storico e nelle zone a traffico limitato.

Non sarà consentito il posizionamento di arredi privi di qualsiasi dignità estetica e cromatica. Tutti gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti normative sulla sicurezza.

Dovranno essere in quantità idonea a garantire un numero di avventori proporzionati all'ambiente d'inserimento.

FIORIERE

Nelle aree di occupazione assegnate, possono essere collocati elementi "fioriera" a coronamento e delimitazione delle aree stesse. Esse dovranno comunque ricadere nel perimetro dell'area assegnata e potranno essere utilizzate anche come punti di ancoraggio delle strutture ombreggianti. In ogni caso non dovranno creare ostacoli al libero transito dei pedoni, né agli accessi degli edifici o locali terranei.

In generale, sono ammesse fioriere di qualsiasi forma, in materiali naturali (terracotta, cotto, pietra o ferro battuto), contenute in apposite strutture in metallo e collocate ad un'altezza da terra che le renda visibili (min. cm. 60 - max. cm. 100 incluso le piantumazioni o fioriture).

È vietato l'uso improprio di qualsiasi altro manufatto concepito per scopi e utilizzazioni diverse, quali contenitori in cemento in genere, pozzetti fognari, etc.

È consentito piantumare solo essenze arboree a siepe, con fioritura e prive di fogliame acuminato.

PANNELLI FRANGIVENTO

La zona in concessione, per un'altezza variabile a seconda della tipologia dei dehors, può essere schermata con pannelli frangivento in cristallo temperato infrangibile 4 + 4 o policarbonato trasparente, collocate in armonia con la struttura e il contesto urbano. Sulle superfici non è ammessa alcuna immagine o scritta.

TITOLO V - CASI PARTICOLARI

Art. 22 - OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi, a propria cura e spese e sotto la direzione tecnica del competente ufficio comunale (settore Trasporti e Viabilità), elementi d'arredo (quali ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, paletti, transenne, ecc.), aventi funzione di dissuasori della sosta a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. In caso d'incuria da parte dei concessionari, le strutture saranno rimosse a spese e in danno dei concessionari stessi.

2. Ai chioschi/punti di ristoro di cui all'art. 127 del RUEC possono essere rilasciati esclusivamente dehors aperti sempre che siano

posti all'interno o in adiacenza di aree pubbliche recintate destinate al tempo libero, aree verdi o giardini nei quali siano presenti servizi igienici aperti al pubblico.

In tutti gli altri casi, agli esercenti dei chioschi di cui al comma precedente non compresi in aree delimitate, potrà essere concessa l'autorizzazione a posizionare, in prossimità del punto vendita e in coerenza con il disegno urbano, esclusivamente ombrelloni, sedie e tavolini.

2. bis Le suddette occupazioni con ombrelloni, sedie e tavolini, dovranno essere considerate punti di appoggio della clientela per la consumazione dei prodotti acquistati presso le predette strutture. Pertanto, in dette occupazioni, non potrà essere previsto alcun servizio di somministrazione al tavolo.

La superficie complessiva dell'occupazione del suolo pubblico con arredi mobili, che dovranno essere collocati in maniera ordinata sull'area concessa, non potrà eccedere i 16 (sedici) metri quadrati. (come emendato)

3. La domanda per le occupazioni di cui al comma 1, debitamente motivata e sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere indirizzata al dirigente del settore **Attività Produttive**. Alla domanda andrà allegata una documentazione fotografica e una planimetria con indicazione dello stato di fatto e quello di progetto.

3 bis Le autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno rilasciate dal dirigente del settore Attività Produttive, previo parere del dirigente del settore Manutenzione Infrastrutture.

4. Le autorizzazioni rilasciate in conformità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, sono assoggettate al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico.

TITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 - NORME GENERALI VALEVOLI PER TUTTE LE AREE CITTADINE

1. La Polizia Municipale vigilerà sull'esistenza e sul pieno rispetto dei provvedimenti concessori. Gli addetti alla vigilanza, rilevate le inadempienze, dovranno contestarle a mezzo di specifico verbale all'interessato, applicando quindi quanto previsto in materia di sanzioni dal Codice della Strada.

2. In caso di necessaria rimozione degli arredi sarà prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sanzione accessoria che verrà comunicata tramite ordinanza dirigenziale.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda ai Regolamenti comunali vigenti in materia e ai disposti del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni che siano in contrasto o incompatibili con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 24 - NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo che l'approva.

2. I dehors già autorizzati che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risultino conformi allo stesso, dovranno adeguarsi immediatamente. Limitatamente ai soli dehors già autorizzati, configurabili nella introdotta tipologia B e che non risultano conformi alle limitazioni dimensionali intervenute, l'adeguamento al presente regolamento dovrà avvenire entro la data di entrata in vigore del predente regolamento ovvero entro la data del 30/06/2020.